

(N. 2044)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPEZZANO e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1957

Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diverse da quelle della sede elettorale nella quale sono iscritti.

ONOREVOLI SENATORI. — Il fatto che molti elettori al momento delle elezioni si trovino per un motivo qualsiasi in località diversa e spese volte lontana da quella nella quale ha sede la sezione elettorale cui sono iscritti, esercita indubbiamente una influenza negativa sul numero complessivo dei votanti con grave danno per il nostro sistema democratico che postula la partecipazione totale dei cittadini elettori.

Basti infatti considerare che per questi elettori l'andare a votare, oltre ad essere fisicamente una fatica, comporta una spesa per il viaggio, spesa per taluni di essi spesso rilevante e qualche volta non sopportabile.

D'altra parte nel nostro ordinamento il votare e cioè il partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, non è solo un diritto ma anche un dovere civico. Con che sembrerebbero giustificate quelle agevolazioni che sono previste, in materia di trasporto degli elettori, dal testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sulle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Dispongono infatti gli articoli 117, 118 e 119 del predetto testo unico che in occasione di elezioni politiche:

a) gli elettori, i quali si trovino in località diverse da quella della sede elettorale ove sono iscritti, fruiscano per il viaggio di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato della riduzione del 70 per cento;

b) gli emigranti i quali rimpatrirno allo scopo di votare abbiano diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano;

c) i dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i quali si debbono recare a votare in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, abbiano diritto al rimborso delle spese di trasporto oltre che al trattamento di missione.

Orbene queste disposizioni apportatrici di agevolazioni per gli elettori se, anzichè sotto la specie dell'apparenza, vengono considerate nel-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la loro effettiva sostanza, è facile vedere come esse siano ben poco giustificate e abbisognino per essere tali di una profonda trasformazione.

Innanzitutto, se la *ratio* delle disposizioni considerate è quella di agevolare la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese attraverso lo esercizio del voto, non si comprende perchè queste agevolazioni si debbano avere soltanto quando trattasi di elezioni politiche e non anche quando trattasi di elezioni amministrative o per la nomina dei Consigli regionali.

Forse che votare, in questi casi, non è partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese?

È vero che in occasione di elezioni amministrative o per la nomina dei Consigli regionali spesse volte sono state previste agevolazioni analoghe a quelle stabilite dall'articolo 117 del testo unico citato, ma ciò è avvenuto e avviene con provvedimenti di carattere amministrativo rimessi alla discrezionalità del potere esecutivo e cioè in ultima analisi, trattandosi pur sempre di consultazioni elettorali, alla discrezionalità di una delle parti in causa.

Ma, a parte questo pur importante rilievo, molte altre osservazioni sono da farsi in merito alle richiamate agevolazioni.

Eccone qualcuna.

Perchè nel caso degli elettori in genere è prevista soltanto una riduzione sul prezzo del biglietto di viaggio, mentre per i dipendenti civili e militari dello Stato è previsto il rimborso totale di tali spese e, ancora, il trattamento di missione?

Perchè la gratuità del viaggio è prevista per gli emigrati all'estero e non anche per gli emigrati all'interno che pure più di quelli sono obiettivamente interessati al voto e probabilmente si trovano in peggiori condizioni economiche?

Qualcuno potrebbe, non senza fondamento, pensare che ciò avviene al fine di favorire un elettorato ritenuto più propenso a votare per i partiti di Governo.

E non basta: giacchè se la riduzione del 70 per cento può costituire nel caso di un medico reddituario una agevolazione tale da rimuovere l'individuato ostacolo di natura economica che si frappone al voto, e pertanto ri-

sultare giustificata, essa riduzione si risolve in un gratuito ed indebito favore nel caso del ricco elettore al quale non si comprende bene perchè lo Stato debba offrire un viaggio gratuito, magari in prima classe.

Ma l'assurdo del sopra riferito sistema di agevolazioni sta nel fatto che esistono casi di elettori per i quali la riduzione del 70 per cento è del tutto insufficiente essendo essi nella materiale impossibilità di spendere per il viaggio la benchè minima cifra.

Ci riferiamo in concreto a quegli innumerevoli lavoratori delle zone depresse e soprattutto del Mezzogiorno che vanno, in altre parti del Paese, alla disperata ricerca di un lavoro che fornisca loro un minimo per vivere.

Orbene quanti di questi lavoratori nelle ultime elezioni politiche non hanno votato proprio perchè impossibilitati a sopportare le spese di viaggio? Per nostra scienza diretta possiamo tranquillamente dire che buona parte di quel milione e ottocentosettantamila sedici non votanti è costituita proprio da casi di questo genere.

Ed il colmo è che molti di quegli elettori non solo non hanno potuto votare, e cioè non hanno potuto esercitare un loro sacrosanto diritto, ma per questo stesso fatto sono stati colpiti dalla sanzione prevista dall'articolo 115 del testo unico. Infatti taluni di essi, non potendo o non volendo dimostrare lo stato di materiale impossibilità, si sono visti rilasciare il certificato di buona condotta recante la menzione non certo elogiativa: « non ha votato ».

Come si vede il sistema fino ad ora attuato è nella sostanza insufficiente, illogico e, mentre favorisce alcune categorie, sostanzialmente ne danneggia altre.

La verità è che la soluzione per il problema in esame non deve ricercarsi in cosiddette agevolazioni e cioè in provvedimenti empirici, bensì nei criteri ispiratori del nostro ordinamento e tenendo presente che in materia elettorale ogni benchè minima disparità di trattamento si ripercuote, non solo sul risultato elettorale numericamente considerato, ma anche, e di conseguenza, sull'indirizzo politico del Paese.

Trattandosi di ostacoli all'esercizio del voto, e cioè di remore all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, a nostro avviso

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soccorre la norma fondamentale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della Carta costituzionale:

« È compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Orbene è appunto ispirandoci a tale disposto costituzionale che sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge col quale viene stabilito una volta per sempre e in modo non equivoco che tutti i cittadini, comunque chiamati alle urne, hanno diritto, ove si trovino fuor della sede elettorale, alla gratuità del trasporto per i viaggi di andata e ritorno nella classe economica dei normali servizi ferroviari, marittimi ed automobilistici dello Stato e in concessione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli elettori che, in occasione di elezioni politiche, amministrative e per i Consigli regionali, si trovino comunque in località diverse da quelle della sede elettorale ove sono iscritti, hanno diritto al viaggio di andata e ritorno nella classe economica dei normali servizi ferroviari, marittimi e automobilistici dello Stato e in concessione, purchè siano muniti del certificato elettorale e il complessivo viaggio di

andata e ritorno sia compiuto nel termine di giorni 5 per i percorsi fino a 250 Km., nel termine di giorni 10 per i percorsi oltre tali limiti.

Il Ministro dei trasporti è incaricato di emanare di concerto col Ministro dell'interno apposite norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

Art. 2.

Le spese relative a quanto previsto all'articolo 1 faranno carico al bilancio del Ministero dell'interno che vi provvederà con i fondi destinati al servizio elettorale.